

DELIBERA N. 165/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GARLENDIA (SAVONA) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera 145/24/CONS del 15 maggio 2024, recante *“Archiviazione nei confronti del Comune di Garlenda (Savona) per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in ragione dell'adeguamento spontaneo”*;

VISTE le note del 9 e 15 maggio 2024 (rispettivamente prot. lli n. 0128117 e n. 0133643) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative ai procedimenti avviati nei confronti del Comune di Garlenda (Savona), a seguito di ulteriori segnalazioni a firma del Signor Luigi Tezel, candidato Sindaco della *“Scelta Civica – Garlenda per tutti”*, relative alla campagna elettorale in corso di svolgimento, e precisamente: 1) con la segnalazione del 18 aprile - indirizzata solo all'Autorità e non a tutti i destinatari ex art. 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - è stata denunciata la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente di materiale propagandistico, condiviso anche sui social di due futuri candidati nella campagna per le elezioni comunali, e precisamente *“il calendario delle manifestazioni sportive al fine di trasmettere un messaggio sublimale di interesse dell'attuale amministrazione in particolare del Vicesindaco Alessandro Navone che ha annunciato la sua candidatura a Sindaco di Garlenda [attualmente] assessore che ha in capo la delega al turismo [e] l'inaugurazione della bocciofila cittadina”*, con foto del Vicesindaco e del consigliere delegato allo sport, anch'egli futuro candidato consigliere comunale; 2) con la successiva segnalazione del 10 maggio 2024 è stato comunicato che lo stesso *“contenuto multimediale propagandistico [rimosso dal sito web istituzionale a titolo di adeguamento spontaneo a seguito della prima segnalazione, conclusa con la delibera 145/24/CONS] è stato divulgato a mezzo di pubblicazione cartacea in tutte le abitazioni del Comune. Sul retro della pubblicazione viene riportata la dicitura che trattasi di pubblicazione consentita dalla legge come relazione di fine mandato. Naturalmente la pubblicazione riporta il logo istituzionale dell'ente facendo apparire la pubblicazione come materiale istituzionale lecito dove invece si tratta esclusivamente di materiale propagandistico a favore degli attuali amministratori in carica che vengono ricandidati in questa tornata elettorale tra cui il candidato sindaco della Lista Collaborazione e progresso Alessandro Navone (attuale vicesindaco)”*, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il primo procedimento in data 2 maggio 2024 - a seguito della richiesta dell'Autorità - e in data 10 maggio 2024 il secondo, ha proposto per l'uno l'archiviazione degli atti per l'intervenuto adeguamento

spontaneo (deliberazione n. 10/2024) e per l'altro l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale (deliberazione n. 11/2024);

ESAMINATE le memorie difensive pervenute rispettivamente il 3 e 13 maggio 2024, con le quali il Comune di Garlenda, tramite il segretario comunale dott. Alberto Arvasi, ha comunicato, quanto alla segnalazione del 18 aprile 2024 che *“il materiale oggetto del secondo esposto formulato dal Sig. Luigi Tezel in data 18/04/2024 (prot. AGCOM n. 0113118) è stato immediatamente rimosso dal sito istituzionale dell'Ente”*, auspicando *“l'archiviazione del procedimento in via amministrativa”* e, quanto alla segnalazione del 10 maggio seguente che *“si sono verificati casi di utilizzo del logo comunale o comunicazioni prive del carattere dell'impersonalità ed istituzionalità [...] estranei dall'ordinaria attività degli uffici comunali [che] non sono stati in alcun modo autorizzati né finanziati dall'Ente che non ha disposto alcun impegno di spesa per iniziative diverse da quelle istituzionali”*;

CONSIDERATO di dover riunire i due procedimenti, attesa l'identità del soggetto segnalante e dell'Ente segnalato, nonché dell'attività oggetto di accertamento istruttorio;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali - la prima competizione in ordine cronologico a cui hanno fatto seguito le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali - per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2024), così come indicato negli orientamenti dell'Autorità (cfr. FAQ risposte a domande frequenti:<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni*

normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata nell'esposto del Signor Tezel del 18 aprile 2024, relativa al calendario delle manifestazioni sportive e all'inaugurazione della bocciophile cittadina, realizzate dal Comune di Garlanda attraverso il suo sito web istituzionale e dell'intera documentazione istruttoria;

PRESO ATTO che il Comune di Garlanda, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato che *“il materiale [è stato] immediatamente rimosso”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione dell'attività di comunicazione in questione e ravvisato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai fini dell'archiviazione del procedimento;

RITENUTO che l'attività di rimozione delle pubblicazioni segnalate è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta immediatamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi per cui si ravvisa, nel caso di specie, l'archiviazione degli atti del procedimento;

PRESA VISIONE altresì dell'opuscolo dal titolo *“2019-2024 Relazione di fine mandato”*, oggetto della segnalazione del 10 maggio 2024, il quale reca il logo del Comune di Garlanda, il saluto del Sindaco uscente Silvia Pittoli e un'ampia descrizione degli interventi e dei progetti realizzati nel quinquennio (lavori pubblici, scuole e attività giovanili, turismo e ambiente, associazioni di Garlanda ed eventi, cittadini in primo piano) nell'ambito dei vari assessorati, con foto della Giunta e dei Consiglieri comunali e la dicitura riportata nell'ultima pagina *“L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149 del 6 settembre 2011 obbliga i comuni a redigere una relazione di fine mandato con una dettagliata descrizione delle*

principali attività amministrative svolte durante il mandato”, e risulta attualmente integralmente disponibile sulla seguente applicazione: <https://garlenda-api.municipiumapp.it/s3/3051/allegati/relazione-fine-mandato.pdf>;

RILEVATO che - come rappresentato dal competente Comitato regionale - tale attività di comunicazione è stata *“realizzata dal Comune di Garlenda”*, risultando peraltro in maniera inequivocabile la presenza del logo nel frontespizio dell’opuscolo e nelle sue pagine, nonché i riferimenti dell’Ente (sede, telefono, fax, mail e sito internet) *“attraverso la distribuzione del documento dal titolo “2019-2024 Relazione di fine mandato”*;

RILEVATO che l’attività di comunicazione effettuata dal Comune di Garlenda attraverso la divulgazione del rendiconto quinquennale di fine mandato - già oggetto peraltro della delibera 145/24/CONS in quanto pubblicato sul sito *web* istituzionale e poi rimosso - appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto riporta il logo del Comune di Garlenda e le foto del Sindaco, degli assessori e di consiglieri comunali, nonché il saluto e la firma del Sindaco uscente Silvia Pittoli con dichiarazioni del seguente tenore: *“Cari concittadini, la relazione di fine mandato è un nuovo modo di comunicare con la popolazione, un atto di trasparenza e un resoconto su come sono stati gestiti i soldi di tutti.*

Permettetemi di ringraziare i consiglieri comunali di Garlenda, i consiglieri incaricati, gli assessori e tutta la struttura organizzativa comunale per il contributo dato al fine di affrontare i molteplici problemi locali [...] Quello che vi presento di seguito è il rendiconto del lavoro svolto sin qui dalla nostra amministrazione in questi cinque anni di impegno, caparbietà, entusiasmo. Cinque anni al servizio del territorio e della gente [...] Tante le cose fatte e tante ancora da fare [...] Noi siamo arrivati qui e ed ora ripercorriamo insieme questi ultimi cinque anni per aprire nuovi orizzonti”, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Ente, poiché le informazioni e i risultati delle attività realizzate nel quinquennio amministrativo sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato integralmente disponibile sul sito istituzionale del Comune ai sensi del Decreto Legislativo n. 149/2011 (art. 4), impropriamente richiamato nell’ultima pagina dal documento in questione, ove viene fornita una sintesi delle attività con enfasi e per fini chiaramente propagandistici;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della distribuzione dell’opuscolo contenente la *“2019-2024 Relazione di fine mandato”*, oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto per le motivazioni esposte di aderire ad entrambe le proposte formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTA l’applicabilità, quanto alla distribuzione dell’opuscolo contenente la *“2019-2024 Relazione di fine mandato”*, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000,

n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria e possibile, nel caso di specie, unicamente la pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa di quanto realizzato dall’Ente in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Garlenda di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza della distribuzione dell’opuscolo contenente la *“2019-2024 Relazione di fine mandato”* a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Garlenda (Savona) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba